



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 22/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18:30, in Bonarcado e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta O P di Prima, nelle persone dei Sigg.

Pinna Francesco	SINDACO	P
Pippia Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Mura Raimondo	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Pes Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sanna Mariangela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Ortu Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sassu Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Malica Cristiano	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sanna Antonella	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Barracu Carlo	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Madeddu Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Piras Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	P

risultano presenti n.12 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marco Signore

Presiede l'adunanza il Francesco Pinna in qualità di Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

che in materia di trasparenza e di diritto di accesso ai documenti e ai dati delle pubbliche amministrazioni i principi generali fondanti sono contenuti nelle seguenti disposizioni del d.lgs. 33/2013:

- il novellato comma 1 dell'art. 1 afferma: "La trasparenza é intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favori forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."
- il sostituito comma 1 dell'art. 2 statuisce: "Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.";
- il modificato comma 1 dell'art. 3 recita: "Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della norma vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.";

che tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo apportate al d.lgs. 33/2013 é doveroso rilevare l'ampliamento dell'istituto del diritto di accesso, non più soltanto limitato, come era prima del d.lgs. 97/2016, ai documenti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ma anche a tutti i documenti, e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione imposto dalle disposizioni dello stesso d.lgs. 33/2013; prevedendo nel nuovo art. 5 due distinte fattispecie di diritti di accesso:

- il diritto di "accesso civico", di cui al comma 1, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni per i quali la normativa vigente prevede a carico di questo Comune l'obbligo di pubblicazione, in conformità all'Allegato 1 delle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1310/2016; (ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013); al quale diritto corrisponde il dovere della pubblica amministrazione di provvedere alla pubblicazione di quei documenti, dati e informazioni per i quali la pubblicazione é stata omessa:
- il diritto di "accesso generalizzato", di cui al comma 2, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la visione e/o l'estrazione di copia di tutti i documenti, dati e informazioni detenuti da questo Comune ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altra disposizione legislativa o regolamentare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013;

che entrambi i predetti diritti di accesso civico si configurano come diritti "a titolarità diffusa" potendo essere attivati da "chiunque", cioè a tutti, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive e dal possesso dello status di cittadino italiano o elettore in uno qualsiasi dei Comuni del territorio nazionale; e, quindi, non necessita di alcuna motivazione;

che, nonostante tali nuovi diritti di accesso, rimane in vigore, per espressa previsione normativa di cui al comma 11 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal d.P.R. 184/2006 per il cui esercizio il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é chiesto l'accesso;

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013;

che al paragrafo 3.1 delle su citata Linee guida l'ANAC, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso - l'accesso documentale di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 - suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013 l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle predette tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal su richiamato art. 5 del d.lgs. 33/2013 e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione;

Visto il regolamento per la disciplina dei procedimenti del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai documenti, dati e informazioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, composto da 18 articoli e da 13 modelli allegati per la relativa modulistica da utilizzare per svolgere i relativi processi, proposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ritenuto che tale proposto regolamento sia meritevole di approvazione e che, al fine di diffondere la cultura della legalità e della trasparenza come misure di prevenzione della corruzione, sia opportuno svolgere adeguate attività informative nei confronti della locale collettività e delle sue componenti associative nonché corsi di specifica formazione nei riguardi dei dipendenti comunali onde assicurare un ottimale e uniforme svolgimento dei procedimenti afferenti i procedimenti relativi alle istanze di accesso civico e accesso generalizzato; ed, ancora, al fine di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza i poteri per emanare le direttive organizzative necessarie al fine di attuare le disposizioni di tale regolamento, anche attraverso un adeguamento della modulistica allegata allo stesso;

Visto il d.lgs. 30 giugno 2000, n. 267;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dei procedimenti del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai documenti, dati e informazioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, composto da 18 articoli e da 13 modelli allegati, annesso al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di pubblicare il predetto Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune;
- 3) di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di divulgare il predetto documento a tutti gli uffici comunali e di organizzare appositi corsi di formazione per i responsabili di servizio e per i dipendenti comunali; nonché di emanare direttive organizzative interne necessarie al fine di attuare le disposizioni di tale regolamento, anche attraverso un adeguamento della modulistica allegata allo stesso.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22/06/2017

Il Responsabile
F.to Antonella Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Signore

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 26/06/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 26/06/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marco Signore

Copia conforme all'originale

Li, 26/06/2017

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
PER LA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI
 (art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")

Al Responsabile della prevenzione e della trasparenza
 del Comune di
 Via/Piazza, n. -(c.a.p.)
 mail:@.....

Io sottoscritto/a

DATI DEL RICHIEDENTE *	
<i>cognome</i>	
<i>nome</i>	
<i>luogo e data di nascita</i>	
<i>codice fiscale</i>	
<i>residenza: città, via e n.</i>	
<i>indirizzo PEC/mail</i>	
<i>fax - recapito telefonico</i>	
<i>nella qualità di (1)</i>	

* La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria.
 (1) indicare la qualifica nel caso si agisca in nome e per conto di una persona giuridica

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,

CHIEDO

a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza", che la S.V. provveda, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente istanza, a:

- a) pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di codesto Comune i documenti, dati e informazioni di seguito indicati, i quali non risultano pubblicati o risultano pubblicati parzialmente;
- b) trasmettere, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato e contestualmente alla pubblicazione richiesta, alla/al sottoscritto/a i documenti, i dati e le informazioni ovvero la comunicazione della loro avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto della presente istanza.

DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI RICHIESTI * <i>(indicare gli elementi indispensabili per la loro identificazione)</i>

* La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria.

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta dinanzi al dipendente comunale competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).

luogo e data

.....
 firma per esteso del richiedente

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A NORMA DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003**

Il Comune di, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali raccolti attraverso la presentazione della presente istanza di accesso civico, finalizzata a chiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni la cui pubblicazione, totale o parziale, si afferma che sia stata omessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti all'esercizio del diritto di accesso in conformità alla relativa disciplina prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I predetti dati personali potranno essere comunicati a soggetti istituzionali soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero ai terzi controinteressati nel rispetto delle disposizioni disciplinanti il diritto di accesso.

I predetti dati personali saranno trattati utilizzando sia strumenti elettronici o comunque automatizzati sia documenti cartacei.

Il richiedente, in qualità di interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui é titolare previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 "Codice per la protezione dei dati personali", rivolgendosi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'incaricato del trattamento specificatamente designato.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Prot. n. _____ data,

trasmessa:

via fax al recapito telefonico n.

per posta elettronica al seguente indirizzo mail :

Al Sig.

Via/Piazza

n.

c.a.p. città

Oggetto: Istanza di accesso civico prot. n. _____ del _____ . Comunicazione accoglimento.

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso civico, assunta in data al n. di protocollo di questo Comune, con la quale la S.V. chiede la pubblicazione di documenti, dati e informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune, ritenendo sussistere l'obbligo di pubblicazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*;

Viste le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

Accertato sussistere per questo Comune l'obbligo di pubblicare i documenti, i dati e le informazioni oggetto della predetta istanza, ai sensi dell'art.

SI COMUNICA

che i documenti, i dati, le informazioni oggetto della Sua predetta istanza sono stati pubblicati sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione di 1° livello "....." e nella sottosezione di 2° livello ".....".

IL RESPONSABILE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Prot. n. _____ data,

trasmessa:

via fax al recapito telefonico n.

per posta elettronica al seguente indirizzo mail :

Al Sig.

Via/Piazza

n.

c.a.p. città

Oggetto: Istanza di accesso civico prot. n. _____ del _____ . Comunicazione rigetto.

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso civico, assunta in data al n. di protocollo di questo Comune, con la quale la S.V. chiede la pubblicazione di documenti, dati e informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune, ritenendo sussistere l'obbligo di pubblicazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*;

Viste le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

Accertato che nessuna disposizione legislativa o regolamentare obbliga questo Comune a pubblicare i documenti, i dati e le informazioni oggetto della predetta istanza;

SI COMUNICA

che la Sua predetta istanza é rigettata, in quanto nessuna disposizione legislativa o regolamentare obbliga questo Comune a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale i documenti, i dati e le informazioni oggetto della predetta istanza.

IL RESPONSABILE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO
PER RICHIEDERE LA VISIONE O LA COPIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI
ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DA PUBBLICARE OBBLIGATORIAMENTE**
(art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")

Al Dirigente dell'Ufficio
del Comune di
Via/Piazza, n. -(c.a.p.)
mail:@.....

Io sottoscritto/a

DATI DEL RICHIEDENTE *	
cognome	
nome	
luogo e data di nascita	
codice fiscale	
residenza: città, via e n.	
indirizzo PEC/mail	
fax - recapito telefonico	
nella qualità di (1)	

* La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco é obbligatoria.
(1) indicare la qualifica nel caso si agisca in nome e per conto di una persona giuridica

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,

CHIEDO

a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza", che la S.V. provveda, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente istanza, a:

- consentire alla/al sottoscritto/a di visionare i documenti, i dati e le informazioni di seguito indicati;
- estrarre copia dei documenti, dei dati e delle informazioni di seguito indicati, da trasmettere tramite:
 - fax - posta elettronica - posta ordinaria - da ritirare personalmente presso codesto ufficio
 - su supporto cartaceo - su supporto informatico (CD - DD)

dichiarandosi, sin d'ora, disponibile a rimborsare le spese per il supporto cartaceo e postali effettivamente sostenute e documentate da codesta Amministrazione.

DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI RICHiesti IN VISIONE O IN COPIA * (indicare gli elementi indispensabili per la loro identificazione)

* La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco é obbligatoria.

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta dinanzi al dipendente comunale competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).

luogo e data

.....
firma per esteso del richiedente

RIMEDI A TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

Qualora la Sua predetta istanza dovesse essere rigettata, accolta o differita, in tutto o in parte, ovvero Lei non ricevesse alcun riscontro entro il termine di 30 giorni previsto per concludere il relativo procedimento, Lei ha facoltà di presentare, in alternativa ed entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di questa Amministrazione di rigetto o accoglimento o differimento, totale o parziale, della Sua istanza ovvero il predetto termine di conclusione del procedimento decorresse inutilmente, di presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune ovvero ricorso al Difensore civico o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competenti per territorio, a norma delle disposizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NORMA DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Il Comune di, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali raccolti attraverso la presentazione della presente istanza di accesso generalizzato, finalizzata a chiedere la visione o l'estrazione di copia di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli da pubblicare obbligatoriamente, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti all'esercizio del diritto di accesso in conformità alla relativa disciplina prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I predetti dati personali potranno essere comunicati a soggetti istituzionali soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero ai terzi controinteressati nel rispetto delle disposizioni disciplinanti il diritto di accesso; nonché saranno trattati utilizzando sia strumenti elettronici o comunque automatizzati sia documenti cartacei.

Il richiedente, in qualità di interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui è titolare previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 "Codice per la protezione dei dati personali", rivolgendosi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'incaricato del trattamento specificatamente designato.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Prot. n. _____ data,

trasmessa:

*via fax al n.**per posta elettronica all'indirizzo mail*

Al Sig.

Via/Piazza _____

n. _____

c.a.p. città

Oggetto: Istanza di accesso generalizzato prot. n. _____ del _____ .Comunicazione al controinteressato.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*;

Viste le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato presentata dal sig. e assunta in data al n. ... di protocollo di questo Comune, allegata in copia alla presente, con la quale é stata chiesta la visione e/o l'estrazione di copia di documenti, dati e informazioni detenuti da questo Comune;

Atteso che dalla natura e dal contenuto dei documenti/dati/informazioni oggetto della predetta istanza si rileva che la S.V. assume la qualifica di "controinteressato", in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa istanza potrebbe derivare un pregiudizio ad uno dei Suoi interessi privati previsti dall'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;

la S.V. ha facoltà di presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, una motivata opposizione all'eventuale accoglimento della predetta istanza,

nella quale la S.V. dovrà specificare quale sia il Suo interesse privato, tra quelli previsti tassativamente dall'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e di seguito specificati⁽¹⁾, che potrebbe ricevere un concreto e probabile pregiudizio dall'eventuale accoglimento della predetta istanza e le relative specifiche ragioni.

La Sua opposizione potrà essere trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica -@..... - ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 - ovvero tramite fax al seguente recapito telefonico ovvero per mezzo posta anche ordinaria ovvero presentata direttamente presso l'ufficio protocollo generale o l'ufficio relazioni con il pubblico di questo Comune, sito al seguente indirizzo, il quale, se richiesto, ne attesterà il ricevimento con l'apposizione del timbro di arrivo e la sottoscrizione del dipendente addetto su una copia dell'istanza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(1) INTERESSI PRIVATI PREVISTI DALL'ART. 5-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. 33/2013

- a) la protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs. 30/6/2003, n. 196;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A NORMA DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003**

Questo Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali raccolti attraverso la presentazione della presente istanza di accesso civico, finalizzata a chiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni la cui pubblicazione, totale o parziale, si afferma che sia stata omessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti all'esercizio del diritto di accesso in conformità alla relativa disciplina prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I predetti dati personali potranno essere comunicati a soggetti istituzionali soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero ai terzi controinteressati nel rispetto delle disposizioni disciplinanti il diritto di accesso.

I predetti dati personali saranno trattati utilizzando sia strumenti elettronici o comunque automatizzati sia documenti cartacei.

Il richiedente, in qualità di interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui è titolare previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 "Codice per la protezione dei dati personali", rivolgendosi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'incaricato del trattamento specificatamente designato.

OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO ALL'ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")

Al Dirigente dell'Ufficio
del Comune di
Via/Piazza, n. -(c.a.p.)
mail:@.....

Io sottoscritto/a

DATI DEL CONTROINTERESSATO *	
cognome	
nome	
luogo e data di nascita	
codice fiscale	
residenza: città, via e n.	
indirizzo PEC/mail	
fax - recapito telefonico	
nella qualità di (1)	

* La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco é obbligatoria.
(1) indicare la qualifica nel caso si agisca in nome e per conto di una persona giuridica

Vista l'istanza prot. n. in data, inviatami dalla S.V. in uno con la comunicazione prot. n. in data, con la quale il sig. chiede di esercitare il diritto di accesso generalizzato a specifici documenti, dati e informazioni rispetto ai quali assumo la qualità di controinteressato: Ritenuto che la visione o il rilascio di copia di tutti ovvero dei seguenti i documenti, dati e informazioni richiesti arrecherebbe un concreto pregiudizio alla tutela dei miei interessi privati, previsti dall'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, per le ragioni di seguito indicate:

- alla protezione dei miei dati personali, in conformità alla disciplina di cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196, in quanto
- alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, in quanto
- agli interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, in quanto

DICHIARA DI OPPORSI

per quanto sopra motivato, all'accoglimento integrale ovvero dei documenti, dati e informazioni sopra specificati oggetto della predetta istanza di accesso generalizzato.

Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta dinanzi al dipendente comunale competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).

luogo e data

.....
firma per esteso del richiedente

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Prot. n. _____ data, _____
trasmessa:
via fax al n. _____
per posta elettronica all'indirizzo mail _____

Al Sig. _____ n.
 Via/Piazza _____
 c.a.p. città _____

(soltanto in presenza di controinteressato) p.c. Al Sig. _____ n.
 Via/Piazza _____
 c.a.p. città _____

Oggetto: Istanza di accesso generalizzato prot. n. _____ del _____ . Comunicazione accoglimento.

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato, assunta in data al n. di protocollo, con la quale la S.V. chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la visione/l'estrazione di copia di documenti, dati e informazioni detenuti da questo Comune;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*;

Viste le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

(in presenza di controinteressato) Vista la nota assunta in data al n. di protocollo, con cui il sig., nella qualità di controinteressato, si oppone all'accoglimento della predetta istanza;

(in presenza di controinteressato) Ritenuto che la prefata opposizione é da ritenersi non fondata e, quindi, non ostativa all'accoglimento della predetta istanza, in quanto

(in caso di accoglimento integrale) Accertato che ai fini dell'accoglimento integrale della predetta istanza non sussistono fattispecie di esclusione assoluta e esclusione relativa previste da disposizioni legislative e regolamentari;

(in caso di accoglimento limitato o differito) Ritenuto che la predetta istanza possa essere accolta limitatamente/differita, in quanto sussiste la seguente fattispecie di esclusione relativa ai sensi dell'art. del

(ovvero in presenza di controinteressato) e, inoltre, che la prefata opposizione risulta del tutto infondata perché l'eventuale accoglimento integrale della predetta istanza non arrecherebbe un concreto e probabile pregiudizio alla tutela dell'interesse privato del controinteressato esposto nella su citata opposizione;

ovvero

(in caso di rigetto) Accertato che la predetta istanza non possa essere accolta in quanto relativamente all'oggetto della richiesta sussiste, ai sensi dell'art. del, la seguente fattispecie di esclusione assoluta

(in presenza di controinteressato e di rigetto) Ritenuto che la prefata opposizione é da ritenersi fondata per le motivazioni addotte dal controinteressato, in quanto l'eventuale accoglimento della predetta istanza arrecherebbe un concreto e probabile pregiudizio alla tutela dell'interesse privato rappresentato nella su citata opposizione;

SI COMUNICA

(in caso di accoglimento integrale) che la Sua predetta istanza é accolta integralmente e, conseguentemente la S.V. può prendere visione *ovvero* ritirare presso questo Ufficio, durante l'orario di apertura al pubblico *ovvero* Le inviamo tramite la copia dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto della richiesta.

(in caso di accoglimento limitato o differito) che la Sua predetta istanza può essere accolta limitatamente escludendo dall'accesso i seguenti documenti/dati/informazioni *ovvero* differita integralmente *ovvero* limitatamente ai predetti documenti/dati/informazioni alla data del giorno

(in caso di rigetto) che la Sua predetta istanza non può essere accolta per le motivazioni sopra riportate.

AUTORITÀ CUI L'INTERESSATO E IL CONTROINTERESSATO POSSONO PRESENTARE RICORSO E RELATIVI TERMINI AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Avverso il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato il richiedente può proporre ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, entro il termine previsto dal regolamento disciplinante i procedimenti di competenza dello stesso difensore civico. Se tale organo non sia stato istituito, la competenza é attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Il predetto ricorso deve essere notificato a questo Comune nella persona del responsabile del procedimento che ha adottato il provvedimento impugnato, affinché questa Amministrazione sia posta in grado di partecipare al procedimento attivato presso il difensore civico.

Il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato può essere impugnato con ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro trenta giorni dalla conoscenza dei predetti atti o dalla formazione del silenzio, a norma dell'articolo 116 del d.lgs. 2/7/2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RIMEDI A TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

Qualora la Sua predetta richiesta di riesame non dovesse essere accolta, Lei ha facoltà di presentare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di rigetto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 2/7/2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NORMA DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Il Comune di, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali raccolti attraverso la presentazione della presente istanza di accesso civico, finalizzata a chiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni la cui pubblicazione, totale o parziale, si afferma che sia stata omessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti all'esercizio del diritto di accesso in conformità alla relativa disciplina prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I predetti dati personali potranno essere comunicati a soggetti istituzionali soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero ai terzi controinteressati nel rispetto delle disposizioni disciplinanti il diritto di accesso.

I predetti dati personali saranno trattati utilizzando sia strumenti elettronici o comunque automatizzati sia documenti cartacei.

Il richiedente, in qualità di interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui è titolare previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 "Codice per la protezione dei dati personali", rivolgendosi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'incaricato del trattamento specificatamente designato.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**RICHIESTA DI RIESAME DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO
NEL CASO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE
DELL'ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO PRESENTATA DA TERZI
PREGIUDIZIEVOLE DI SUOI INTERESSI PRIVATI**

(art. 5, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")

Al Responsabile della prevenzione e della trasparenza
del Comune di
Via/Piazza, n. -(c.a.p.)
mail:@.....

Io sottoscritto/a

DATI DEL CONTROINTERESSATO *	
cognome	
nome	
luogo e data di nascita	
codice fiscale	
residenza: città, via e n.	
indirizzo PEC/mail	
fax - recapito telefonico	
nella qualità di (1)	

* La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria.
(1) indicare la qualifica nel caso si agisca in nome e per conto di una persona giuridica

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,

CHIEDO

a norma dell'articolo 5, commi 9 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza", che la S.V. provveda, entro venti giorni dalla data di ricevimento della presente istanza, a riesaminare l'istanza di accesso generalizzato presentata dall'interessata/o sig. e assunta in data al n. del protocollo generale di codesta Amministrazione, in quanto, nonostante la motivata opposizione della/del sottoscritto/a controinteressato/a assunta in data al n. del protocollo generale di codesta Amministrazione, è stata accolta da codesta Amministrazione con il provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. in data

Si confermano le motivazioni addotte nella propria su richiamata opposizione.

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta dinanzi al dipendente comunale competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).

luogo e data

.....
firma per esteso del richiedente

RIMEDI A TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

Qualora la Sua predetta richiesta di riesame non dovesse essere accolta, Lei ha facoltà di presentare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di rigetto, ricorso al Difensore civico, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 14/3/2013, n. 33 ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 2/7/2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", competenti per territorio.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NORMA DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Il Comune di, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali raccolti attraverso la presentazione della presente istanza di accesso civico, finalizzata a chiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni la cui pubblicazione, totale o parziale, si afferma che sia stata omessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti all'esercizio del diritto di accesso in conformità alla relativa disciplina prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I predetti dati personali potranno essere comunicati a soggetti istituzionali soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero ai terzi controinteressati nel rispetto delle disposizioni disciplinanti il diritto di accesso.

I predetti dati personali saranno trattati utilizzando sia strumenti elettronici o comunque automatizzati sia documenti cartacei.

Il richiedente, in qualità di interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui è titolare previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 "Codice per la protezione dei dati personali", rivolgendosi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'incaricato del trattamento specificatamente designato.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Prot. n.

data,

trasmessa all'indirizzo mail : "garante@gpdp.it"

Al Garante della Privacy

Piazza di Monte Citorio, n. 121

00186 - Roma

Oggetto: Istanza di accesso generalizzato prot. n. del . Richiesta parere.

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato, assunta in data al n. di protocollo di questo Comune, allegata in copia alla presente, con la quale il sig. chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la visione/l'estrazione di copia di documenti, dati e informazioni ulteriori detenuti da questo Comune;

Vista l'opposizione all'accoglimento della predetta istanza presentata dal controinteressato sig., allegata in copia alla presente, in quanto dall'accoglimento della stessa deriverebbe un preteso concreto pregiudizio alla protezione dei Suoi dati personali;

Visto il provvedimento prot. n..... in data , allegato in copia alla presente, con cui lo scrivente ha negato/differito l'accesso generalizzato per la motivazione addotta dal controinteressato a tutela dell'interesse privato di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. 33/2013;

Vista la richiesta di riesame dell'istanza di accesso generalizzato, allegata in copia alla presente, presentata allo scrivente responsabile del procedimento dall'interessato/dal controinteressato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*;

Viste le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

SI CHIEDE

ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, a codesta Autorità di esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di confermare o meno il diniego/differimento del la predetta istanza di accesso generalizzato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Prot. n.

data,

trasmessa:

*via fax al n.**per posta elettronica all'indirizzo mail*

Al Sig.

Via/Piazza

n.

*c.a.p. città**(soltanto in presenza di controinteressato)* p.c. Al Sig.

Via/Piazza

n.

c.a.p. città

Oggetto: Riesame dell'istanza di accesso generalizzato prot. n. delProvvedimento.

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato, assunta in data al n. di protocollo di questo Comune, allegata in copia alla presente, con la quale il sig. chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la visione/l'estrazione di copia di documenti, dati e informazioni ulteriori detenuti da questo Comune;

(in caso di opposizione del controinteressato) Vista l'opposizione all'accoglimento della predetta istanza presentata dal controinteressato sig., allegata in copia alla presente, in quanto dall'accoglimento della stessa deriverebbe un preteso concreto pregiudizio alla protezione dei Suoi dati personali;

Visto il provvedimento prot. n. in data, allegato in copia alla presente, con il quale il responsabile del procedimento ha comunicato al richiedente il diniego totale/parziale della predetta istanza di accesso generalizzato per le ragioni esposte *(in caso di opposizione motivata del controinteressato)* per la motivazione addotta dal controinteressato a tutela dell'interesse privato di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. 33/2013;

Vista la nota prot. n. in data, con la quale il su citato istante l'accesso richiede allo scrivente il riesame della prefata istanza per le motivazioni addotte nella stessa nota *(ovvero in caso di richiesta di riesame per mancata risposta entro il prescritto termine)* perché la propria istanza non ha ricevuto alcuna risposta entro il perentorio termine di trenta giorni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*;

Viste le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

Riesaminate le ragioni addotte dal controinteressato a sostegno della sua opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso in questione nonché le motivazioni apportate dal responsabile del procedimento a fondamento del provvedimento di diniego totale/parziale;

(in caso di mancata risposta nel prescritto termine) Considerato che sia da ritenere illegittima l'inerzia tenuta dell'amministrazione avendo omesso di rispondere nel prescritto termine di 30 giorni la predetta istanza di accesso generalizzato;

Ritenuto che la predetta istanza sia da accogliere/rigettare per le seguenti ragioni:
.....;

ACCOGLIE

l'istanza di accesso generalizzato presentata dal sig.
e, conseguentemente, dispone che il responsabile del relativo procedimento provveda tempestivamente a soddisfare la stessa istanza.

ovvero

CONFERMA IL DINIEGO TOTALE/PARZIALE

di accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato presentata dal sig., per le motivazioni addotte dal responsabile del procedimento con il provvedimento prot. n. del

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**AUTORITÀ CUI L'INTERESSATO E IL CONTROINTERESSATO
POSSONO PRESENTARE RICORSO E RELATIVI TERMINI
AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

Avverso il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato il richiedente può proporre ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, entro il termine previsto dal regolamento disciplinante i procedimenti di competenza dello stesso difensore civico. Se tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Il predetto ricorso deve essere notificato a questo Comune nella persona del responsabile del procedimento che ha adottato il provvedimento impugnato, affinché questa Amministrazione sia posta in grado di partecipare al procedimento attivato presso il difensore civico.

Il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato può essere impugnato con ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro trenta giorni dalla conoscenza dei predetti atti o dalla formazione del silenzio, a norma dell'articolo 116 del d.lgs. 2/7/2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

COMUNE DI BONARCADO
 Provincia di Oristano

Prot. n. _____ data, _____

trasmessa:
 via fax al n. _____
 per posta elettronica all'indirizzo mail _____

(controinteressato) Al Sig. _____
 Via/Piazza _____ n.
 c.a.p. città _____

(interessato) p.c. Al Sig. _____
 Via/Piazza _____ n.
 c.a.p. città _____

Oggetto: Richiesta di riesame dell'istanza di accesso generalizzato prot. n. _____ del _____

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato, assunta in data al n. di protocollo di questo Comune, con la quale il sig. chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la visione/l'estrazione di copia di documenti, dati e informazioni ulteriori detenuti da questo Comune;

Vista l'opposizione all'accoglimento della predetta istanza presentata dal controinteressato sig., in quanto dall'accoglimento della stessa deriverebbe un preteso concreto pregiudizio al proprio interesse privato per la tutela della protezione dei Suoi dati personali ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. 33/2013;

Visto il provvedimento prot. n. in data, con il quale il responsabile del procedimento ha comunicato al controinteressato l'accoglimento totale/parziale della predetta istanza di accesso generalizzato, nonostante la motivata opposizione del controinteressato;

Vista la nota prot. n. in data, con la quale il su citato controinteressato all'accoglimento dell'accesso richiede allo scrivente il riesame della prefata opposizione per le motivazioni addotte nella stessa nota con cui si opponeva al predetto accoglimento;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

Viste le "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

Riesaminate le ragioni addotte dal controinteressato a sostegno della sua opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso in questione nonché le motivazioni apportate dal responsabile del procedimento a fondamento del provvedimento di diniego totale/parziale;

Ritenuto che la predetta richiesta di riesame sia da accogliere/rigettare per le seguenti ragioni:

ACCOGLIE LA RICHIESTA DI RIESAME

presentata dal sig. nella qualità di controinteressato all'accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato del sig. annotata in data al n. di protocollo di questo Comune, e, per l'effetto, rigetta quest'ultima istanza di accesso.

ovvero

NON ACCOGLIE LA RICHIESTA DI RIESAME

della predetta opposizione prodotta dal sig. all'accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato presentata dal sig., per le motivazioni addotte dal responsabile del procedimento con il provvedimento prot. n. del

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**AUTORITÀ CUI L'INTERESSATO E IL CONTROINTERESSATO
POSSONO PRESENTARE RICORSO E RELATIVI TERMINI
AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

Avverso il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato il richiedente può proporre ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, entro il termine previsto dal regolamento disciplinante i procedimenti di competenza dello stesso difensore civico. Se tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Il predetto ricorso deve essere notificato a questo Comune nella persona del responsabile del procedimento che ha adottato il provvedimento impugnato, affinché questa Amministrazione sia posta in grado di partecipare al procedimento attivato presso il difensore civico.

Il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato può essere impugnato con ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro trenta giorni dalla conoscenza dei predetti atti o dalla formazione del silenzio, a norma dell'articolo 116 del d.lgs. 2/7/2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 33/2013

SEZIONE I - ISTANZE DI ACCESSO CIVICO

n.	numero e data di protocollazione dell'istanza:		
cognome e nome del richiedente:			
documenti, dati e informazioni di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria:			
ufficio responsabile della pubblicazione:			
numero e data di protocollazione del provvedimento conclusivo del procedimento:			
esito dell'istanza:		accolta - rigettata	data di avvenuta pubblicazione:
é stata presentata/o: riesame al RPCT - ricorso al T.A.R.			
esito del riesame o del ricorso:			

n.	numero e data di protocollazione dell'istanza:		
cognome e nome del richiedente:			
documenti, dati e informazioni di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria:			
ufficio responsabile della pubblicazione:			
numero e data di protocollazione del provvedimento conclusivo del procedimento:			
esito dell'istanza:		accolta - rigettata	data di avvenuta pubblicazione:
é stata presentata/o: riesame al RPCT - ricorso al T.A.R.			
esito del riesame o del ricorso:			

n.	numero e data di protocollazione dell'istanza:		
cognome e nome del richiedente:			
documenti, dati e informazioni di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria:			
ufficio responsabile della pubblicazione:			
numero e data di protocollazione del provvedimento conclusivo del procedimento:			
esito dell'istanza:		accolta - rigettata	data di avvenuta pubblicazione:
é stata presentata/o: riesame al RPCT - ricorso al T.A.R.			
esito del riesame o del ricorso:			

n.	numero e data di protocollazione dell'istanza:		
cognome e nome del richiedente:			
documenti, dati e informazioni di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria:			
ufficio responsabile della pubblicazione:			
numero e data di protocollazione del provvedimento conclusivo del procedimento:			
esito dell'istanza:		accolta - rigettata	data di avvenuta pubblicazione:
é stata presentata/o: riesame al RPCT - ricorso al T.A.R.			
esito del riesame o del ricorso:			

SEZIONE II - ISTANZE DI ACCESSO GENERALIZZATO

n.	numero e data di protocollazione dell'istanza:
cognome e nome del richiedente:	
documenti, dati e informazioni di cui si chiede la : visione - copia	
ufficio responsabile del procedimento:	
cognome e nome dell'eventuale controinteressato:	
numero e data di protocollazione dell'eventuale opposizione:	
numero e data di protocollazione del provvedimento conclusivo del procedimento:	
esito dell'istanza: accolta - accolta parzialmente - differita - rigettata	
data avvenuta: visione - rilascio copia	
dal richiedente é stata presentata/o: istanza di riesame al RPCT - ricorso difensore civico - ricorso al T.A.R.	
dal controinteressato é stata presentata/o: istanza di riesame al RPCT - ricorso difensore civico	
esito del riesame o del ricorso:	

n.	numero e data di protocollazione dell'istanza:
cognome e nome del richiedente:	
documenti, dati e informazioni di cui si chiede la : visione - copia	
ufficio responsabile del procedimento:	
cognome e nome dell'eventuale controinteressato:	
numero e data di protocollazione dell'eventuale opposizione:	
numero e data di protocollazione del provvedimento conclusivo del procedimento:	
esito dell'istanza: accolta - accolta parzialmente - differita - rigettata	
data avvenuta: visione - rilascio copia	
dal richiedente é stata presentata/o: istanza di riesame al RPCT - ricorso difensore civico - ricorso al T.A.R.	
dal controinteressato é stata presentata/o: istanza di riesame al RPCT - ricorso difensore civico	
esito del riesame o del ricorso:	

COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

PER DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

**ex articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97**

approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. ▼ del ▼

ed entrato in vigore il ▼

INDICE

articolo	rubrica
1	Finalità e contenuto del regolamento.
2	Definizioni.
3	Titolari dei diritti di accesso civico.
4	Istanza di accesso civico e di accesso generalizzato.
5	Presentazione dell'istanza di accesso civico e di accesso generalizzato.
6	Procedimento relativo all'istanza di accesso civico.
7	Procedimento relativo all'istanza di accesso generalizzato.
8	Esclusioni assolute dall'accesso generalizzato.
9	Esclusioni relative dall'accesso generalizzato per la tutela di interessi pubblici.
10	Esclusioni relative dall'accesso generalizzato per la tutela di interessi privati.
11	Principi da applicare per le esclusioni relative.
12	Differimento per l'accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato.
13	Richiesta di riesame al RPCT avverso il diniego o la mancata risposta di accesso generalizzato.
14	Ricorso al difensore civico o al T.A.R.
15	Registro delle istanze di accesso.
16	Segreto d'ufficio.
17	Rinvio.
18	Entrata in vigore e pubblicità.

Modelli allegati:

A	Istanza di accesso civico. (art. 4, c. 5)
A1	Accoglimento dell'istanza di accesso civico. (art. 6, c. 5)
A2	Rigetto dell'istanza di accesso civico. (art. 6, c. 15)
B	Istanza di accesso generalizzato. (art.4, c. 5)
C	Comunicazione al controinteressato dell'istanza di accesso generalizzato. (art.7, c. 8)
D	Opposizione del controinteressato all'istanza di accesso generalizzato. (art.7, c. 9)
E	Accoglimento/Rigetto dell'istanza di accesso generalizzato. (art.7, c. 12)
F	Richiesta del richiedente di riesame dell'istanza di accesso generalizzato. (art.13, c. 2)
G	Richiesta del controinteressato di riesame dell'istanza di a. generalizzato. (art.13, c. 4)
H	Richiesta di parere da parte del RPCT al Garante della Privacy. (art.13, c. 3)
I	Riesame di a. generalizzato del RPCT su istanza dell'istante. (art.13, c. 5)
L	Riesame di a. generalizzato del RPCT su istanza del controinteressato. (art.13, c. 5)
M	Registro delle istanze dei diritti di accesso civico e generalizzato. (art.13, c. 5)

Articolo 1.

FINALITÀ E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività di questa Amministrazione civica il presente regolamento contiene la disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti l'esercizio del diritto di "accesso civico" di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: "d.lgs. 33/2013"), rubricato *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (di seguito: "d.lgs. 97/2016"), in conformità agli indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: "ANAC") contenuti nelle "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013", approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (di seguito: "Linee Guida 1309/2016").
2. Non sono comunque ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato delle attività del Comune, così come disposto dall'art. 24 c.3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Compete al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: "RPCT") coordinare e vigilare affinché le disposizioni del presente regolamento siano attuate correttamente e uniformemente in tutte le strutture apicali di questo Comune nonché emanare direttive esplicative e integrative del presente regolamento.
4. Le istanze con le quali è esercitato specificamente il diritto di accesso documentale devono essere valutate unicamente alla stregua delle disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n.241/1990 e secondo il procedimento disciplinato dal d.PR. 184/2006 nonché dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 2.

DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - "trasparenza", l'accessibilità totale ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti da questo Comune diretta a tutelare i diritti dei cittadini, a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali comunali nonché a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
 - "pubblicazione", la pubblicazione obbligatoria di documenti, dati e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività di questa Amministrazione, prevista dal d.lgs. 33/2013 e da altre norme legislative e regolamentari, effettuata in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato 1 alle Linee Guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune;
 - "diritto di accesso civico semplice" (di seguito: "accesso civico"), il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni per i quali la normativa vigente prevede a carico di questo Comune l'obbligo di pubblicazione; (ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013)
 - "diritto di accesso civico generalizzato" (di seguito: "accesso generalizzato"), il diritto di chiunque di visionare e/o estrarre copia di documenti, dati e informazioni detenuti da questo Comune per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altra disposizione legislativa o

regolamentare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013; (ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013)

- "diritto di accesso documentale", il diritto di visionare o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di chi sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, da esercitare a norma degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, al fine di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- "documenti", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; (ex art. 22, comma 1, lettera d), della legge 241/1990)
- "dati", ogni elemento di per sé conoscitivo di un fenomeno o di un fatto, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione; (paragrafo 4.2 delle Linee Guida 1309/2016)
- "informazioni", i dati rielaborati dall'Amministrazione per finalità proprie, precedentemente alla presentazione della relativa istanza di accesso generalizzato, e contenuti in documenti distinti da quelli da cui sono stati desunti gli stessi dati; l'istanza di accesso generalizzato non può avere per oggetto la rielaborazione di dati; (paragrafo 4.2 delle Linee Guida 1309/2016)
- "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; (ex art. 22, comma 1, lettera b), della legge 241/1990)
- "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura e al contenuto dei documenti, dati e informazioni richiesti, che dall'esercizio dell'accesso generalizzato potrebbero conseguire un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Articolo 3.

TITOLARI DEI DIRITTI DI ACCESSO

1. Il legislatore attribuisce "*ipso jure*" la titolarità dei diritti di accesso civico e di accesso generalizzato a "chiunque", indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana e/o della residenza nel territorio dello Stato, ossia a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica pubblica o privata, anche se non titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) correlati ai documenti, ai dati e alle informazioni nei cui confronti intendono esercitare i predetti diritti.

Articolo 4.

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO

1. L'esercizio dei diritti di accesso civico e di accesso generalizzato é subordinato alla presentazione di una apposita istanza scritta, nella quale siano indicati gli elementi sufficienti che consentano l'individuazione dei documenti, dati e informazioni richiesti, con riferimento, almeno alla loro natura e al loro oggetto.
2. L'istanza non necessita di alcuna motivazione.
3. Il procedimento amministrativo attivato con l'istanza di accesso civico diretta a ottenere l'omessa pubblicazione obbligatoria di documenti, dati e informazioni, indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, é disciplinato dal successivo articolo 6.
4. Il successivo articolo 7 disciplina il procedimento amministrativo attivato con l'istanza di accesso generalizzato da indirizzare alternativamente a uno dei seguenti uffici:
 - a) al responsabile dell'ufficio che detiene i documenti o i dati o le informazioni oggetto della domanda;
 - b) al responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP).
5. Nella predetta istanza devono essere riportati, conformemente ai rispettivi modelli A) e B) allegati al presente regolamento e disponibili sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" - sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti", sotto-sezione di 2° livello "accesso civico", i dati relativi al richiedente di seguito elencati:
 - a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e la residenza;
 - b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata e il numero telefonico, cui poter comunicare atti e informazioni relativi al procedimento attivato con l'istanza;
 - c) copia non autenticata della carta d'identità o di un documento di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte in presenza del dipendente comunale competente a riceverle ovvero sottoscritte con firma digitale);
 - d) la sottoscrizione con firma autografa (quando non é sottoscritta con firma digitale).
6. Non é ammissibile :
 - la richiesta generica, tale da non consentire l'individuazione del documento o dato o informazione;
 - l'istanza meramente esplorativa, ossia volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l'amministrazione dispone;
 - la domanda di accesso generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti, che imporrebbe così un carico di lavoro tale da intralciare o, addirittura, paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione;
 - l'istanza di informazioni non contenute in documenti detenuti e gestiti dalla stessa Amministrazione, la quale sarebbe costretta a rielaborare i dati onde soddisfare il richiesto accesso generalizzato.

Articolo 5.
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO

1. Le istanze di accesso civico e di accesso generalizzato possono essere presentate tramite fax ovvero per mezzo posta anche ordinaria ovvero direttamente presso l'ufficio protocollo generale o l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune, il quale, se richiesto, ne attesta il ricevimento su una copia dell'istanza apponendovi il timbro di arrivo e la sottoscrizione del dipendente addetto. In tali ipotesi, qualora l'istanza non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa, occorre allegare la copia non autenticata di un documento di identità dell'istante in corso di validità da inserire nel fascicolo, a norma dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445.
2. Le predette istanze possono essere presentate anche per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it con le seguenti modalità previste, quali requisiti di validità, dall'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito: "CAD" o "d.lgs. 82/2005") :
 - a) se sottoscritta mediante firma digitale o elettronica qualificata;
 - b) se l'istante é identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
 - c) se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
 - d) se trasmessa dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 DEL CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
3. Le istanze di accesso civico e di accesso generalizzato pervenute all'ufficio protocollo devono essere protocollate e trasmesse al RPCT immediatamente e comunque entro il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

Articolo 6.
PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

1. Responsabile del procedimento afferente l'istanza di accesso civico é il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
2. Il RPCT può delegare al responsabile della struttura apicale l'istruttoria delle istanze e ogni altro adempimento propedeutico e necessario utile per provvedere, a norma del d.lgs. 33/2012, delle Linee Guida 1309/2016 e del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: "PCPT"), all'eventuale omessa pubblicazione di quanto richiesto nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché per comunicare all'istante il collegamento ipertestuale della sezione e della sotto-sezione in cui il documento, il dato o l'informazione era già stato pubblicato ovvero é stato pubblicato a seguito dell'istanza. Di ciascuna predetta comunicazione é inviata copia al RPCT.
3. Il RPCT, nel caso accerti personalmente l'omessa pubblicazione dei documenti, dati e informazioni oggetto dell'istanza di accesso civico, dispone che il responsabile della struttura apicale provveda, tempestivamente e comunque nel termine assegnatogli, alla pubblicazione e a comunicare all'istante e allo stesso RPCT il collegamento ipertestuale della sezione e della sotto-sezione in cui il documento, il dato o l'informazione era già stato pubblicato ovvero é stato pubblicato a seguito dell'istanza.
4. Qualora nessuna norma legislativa o regolamentare preveda l'obbligo di pubblicazione dei documenti, dati e informazioni oggetto dell'istanza di accesso civico, il RPCT, anche su proposta del responsabile

della struttura apicale, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento con cui si comunica all'istante l'inesistenza del predetto obbligo di pubblicazione.

5. Il procedimento deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di rigetto, espresso e motivato, in conformità ai rispettivi modelli A1) e A2), allegati al presente regolamento, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza.
6. In caso di ritardo o di mancata risposta all'istanza di accesso civico ovvero di diniego alla stessa istanza da parte del RPCT, il richiedente può presentare, con le modalità di cui all'articolo 5, apposito ricorso, allegando la copia dell'originaria istanza, al titolare del potere sostitutivo, indicato nel PTPCT e nella sottosezione "Altri contenuti - Accesso civico" della sezione "Amministrazione Trasparente", il quale, entro un termine pari a quindici giorni decorrente dalla data di presentazione del ricorso, provvede con un provvedimento espresso e motivato a decidere sul predetto ricorso a norma dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 18 agosto 1990, n. 241.
7. Ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del d.lgs. 33/2013, in relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente: all'organo o all'ufficio rispettivamente competente ad attivare e svolgere il procedimento disciplinare nonché a comminare la relativa sanzione, nonché al Sindaco e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Articolo 7.

PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO

1. Responsabile del procedimento afferente l'istanza di accesso generalizzato é il responsabile della struttura apicale cui appartiene l'ufficio che detiene i documenti, i dati e le informazioni richiesti.
2. Il responsabile della struttura apicale può delegare al responsabile o ad altro dipendente dell'ufficio che detiene i documenti, i dati e le informazioni richiesti l'istruttoria dell'istanza e ogni altro adempimento successivo, a norma del d.lgs. 33/2012, delle Linee Guida 1309/2016, del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: "PCPT") e del presente regolamento, compreso il provvedimento conclusivo del procedimento, salvo che l'adozione di quest'ultimo non lo abbia riservato a sé stesso.
3. Qualora l'istanza di accesso generalizzato riguardi documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, il responsabile della struttura apicale provvede tempestivamente, ove sia stata omessa la pubblicazione, a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale i documenti, i dati e le informazioni richiesti, e a comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale della sotto-sezione in cui era stata già correttamente effettuata ovvero é stata rettificata o eseguita per effetto dell'istanza la pubblicazione.
4. Il procedimento di accesso generalizzato deve essere concluso, con provvedimento espresso e motivato, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza, dando comunicazione del relativo esito al richiedente e ai soggetti controinteressati. Nel provvedimento conclusivo devono essere indicati le autorità amministrative e giurisdizionali cui é possibile proporre richiesta di riesame o ricorso e i rispettivi termini.
5. La visione di documenti, dati e informazioni oggetto dell'accesso generalizzato é soddisfatta, a titolo gratuito, ponendoli a disposizione in formato analogico o digitale, garantendone, soprattutto se trattasi degli originali, la loro integrità. E' gratuito il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo oggetto dell'accesso generalizzato, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 9, del d.lgs. 29/1/2006,

- n. 36. Qualora oggetto di accesso generalizzato sia il rilascio di copia di documenti, dati e informazioni, tale copia può essere autenticata, su apposita istanza del richiedente, previo assolvimento della competente imposta di bollo sia per la richiesta e sia per le copie richieste.
6. Dell'avvenuta visione o della consegna personale di copie dei documenti, dati e informazioni é rilasciata, anche in calce alla stessa istanza, apposita dichiarazione da parte del richiedente che le riceve.
 7. Soggetti controinteressati all'accoglimento dell'istanza sono esclusivamente i titolari dei seguenti interessi privati di cui all'articolo 5-bis, comma, del d.lgs. 33/2013:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità alla relativa disciplina di cui al d.lgs. n. 196/2003;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.
 8. Nel caso in cui, relativamente al contenuto dei documenti, dati e informazioni oggetto dell'istanza di accesso generalizzato, siano individuati soggetti controinteressati, anche all'interno di questa Amministrazione (componenti degli organi: di governo, di gestione e di controllo; dipendenti, collaboratori, ecc.), il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli stessi, mediante invio di una copia dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione, in conformità al modello C) allegato al presente regolamento.
 9. I controinteressati possono presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, una motivata opposizione all'eventuale accoglimento dell'istanza, in conformità al modello D) allegato al presente regolamento da trasmettere per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa predetta comunicazione ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 ovvero tramite fax o per mezzo posta anche ordinaria o direttamente presso l'ufficio protocollo generale o l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune, il quale, se richiesto, ne attesta il ricevimento con l'apposizione del timbro di arrivo e la sottoscrizione del dipendente addetto su una copia dell'istanza.
 10. A decorrere dalla data d'invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso sino alla data di presentazione dell'eventuale opposizione dei controinteressati o comunque sino al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 6.
 11. Le eventuali opposizioni dei controinteressati sono trasmesse con immediatezza dal responsabile del procedimento al RPCT affinché quest'ultimo possa eventualmente esprimere il proprio parere scritto entro i successivi tre giorni lavorativi.
 12. Decorso il predetto termine di dieci giorni, il responsabile del procedimento, accertata la ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione di cui al comma 5 e tenute presenti le motivazioni dell'eventuale opposizione degli stessi controinteressati e l'eventuale parere del RPCT, provvede in merito alla richiesta, in conformità al modello E) allegato al presente regolamento.
 13. In caso di accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i documenti, i dati e le informazioni richiesti.
 14. In caso di accoglimento della richiesta, nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai controinteressati e provvede a trasmettere al richiedente quanto richiesto non prima di quindici giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione da parte dei controinteressati.
 15. Avverso il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato i controinteressati possono presentare richiesta di riesame al RPCT a norma dell'articolo 13 e ricorso al difensore civico a norma dell'articolo 14, in conformità al modello G) allegato al presente regolamento.
 16. L'istanza di accesso generalizzato può essere motivatamente rifiutata, differita o limitata soltanto con riferimento alle fattispecie e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013, in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida 1309/2016.

17. Tutti i provvedimenti di rifiuto, differimento o limitazione del diritto di accesso generalizzato sono notificati al richiedente anche ai fini di presentare una eventuale istanza di riesame, in conformità al modello F) allegato al presente regolamento, o un ricorso al difensore civico ovvero ricorso al giudice amministrativo; nonché trasmessi al RPCT, il quale può comunque chiedere informazioni afferenti tutti i procedimenti relativi alle istanze di accesso generalizzato.

Articolo 8.

ESCLUSIONI ASSOLUTE DALL'ACCESSO GENERALIZZATO

1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sono esclusi tassativamente dall'accesso generalizzato i documenti, i dati e le informazioni:

a) coperti da segreto di Stato di cui all'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, quali a titolo esemplificativo:

- il segreto statistico ex art. 9 del d.lgs. 6/9/1989, n. 322;
- il segreto militare ex R.D. 11/7/1941, n. 161;
- le classifiche di segretezza di atti e documenti ex art. 42 della legge 124/2007;
- il segreto bancario ex art. 7 del d.lgs. 385/1993;
- i contratti secretati ex art. 162 del d.lgs. 50/2016;
- il segreto scientifico e il segreto industriale ex art. 623 del c.p.;
- il segreto sul contenuto della corrispondenza ex art. 616 del c.p.;
- il segreto professionale ex art. 622 del c.p. e art. 200 del c.p.p.;
- i pareri legali attinenti al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativo) ex artt. 2 e 5 del dPCM 26/1/1996 n. 200;
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio ex art. 3 del DPR n. 3/1957 e quello istruttorio in sede penale ex art. 329 del c.p.p..
- i divieti di divulgazione previsti in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003):
 - dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; (art. 22, comma 8, d.lgs. 196/2003; art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013)
 - dati personali idonei a rivelare la vita sessuale; (art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013)
 - dati personali identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. (art. 26, comma 4, d.lgs. 33/2013)

I dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possono essere ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", in tal modo trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990. (par. 6.2 delle Linee Guida 1309/2016)

c) nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di alcune condizioni, modalità e limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge 241/1990:

- ipotesi in cui l'accesso non è escluso assolutamente, ma è subordinato a condizioni particolari o al possibile uso del potere di differimento, quali: atti dello stato civile; informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di

settore atti degli Archivi di Stato e altri Archivi disciplinati dagli artt. 122 e ss. del d.lgs. 42/2004; elenchi dei contribuenti e le relative dichiarazioni dei redditi la cui visione ed estrazione di copia é ammessa ai sensi dell'art. 69, comma 6, del d.P.R. 600/1973

– casi indicati nell'art. 24, comma 1, della legge 241/1990:

a) divieti di divulgazione espressamente previsti dall'emanando regolamento governativo di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni adottati ai sensi del comma 2 del predetto art. 24;

b) procedimenti tributari, si rinvia alle particolari norme che li regolano;

c) atti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si rinvia alle particolari norme che li regolano;

d) procedimenti selettivi, é prevista l'esclusione dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Sono escluse, in quanto inammissibili, istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione, tale da sostituirsi al sindacato di cui hanno competenza altri organi o autorità istituzionali.

Articolo 9.

ESCLUSIONI RELATIVE DALL'ACCESSO GENERALIZZATO PER LA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI.

1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso generalizzato può essere rigettata qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici di seguito elencati:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; in particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del concreto pregiudizio, i verbali e le informative afferenti l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati e i documenti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari; in particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del concreto pregiudizio, i documenti, i dati e le informazioni afferenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia comunale nonché l'acquisto, la conservazione e l'uso delle armi e delle altre attrezzature in dotazione alle stesse forze;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; in particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

– gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;

– i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente; in particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare l'azione amministrativa o comprometterne la decisione finale;
 - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
 - i verbali e gli atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
 - i verbali e gli atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
 - i pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.
2. Al fine di accertare l'esistenza del pregiudizio alla tutela degli interessi pubblici di cui al precedente comma le fattispecie di esclusione relative sono da valutare caso per caso.
3. Per la individuazione delle definizioni dei predetti interessi pubblici si rinvia al paragrafo 7 delle Linee Guida 1309/2016. In particolare, per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico sono coinvolti anche gli organi periferici dell'apparato statale, quali autorità di Pubblica Sicurezza degli enti territoriali, attraverso le autorità locali di pubblica sicurezza e di governo a norma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000; per le indagini sui reati e il loro perseguimento da parte dei locali organi di polizia giudiziaria.

Articolo 10.

ESCLUSIONI RELATIVE DALL'ACCESSO GENERALIZZATO PER LA TUTELA DI INTERESSI PRIVATI.

1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso generalizzato può essere rifiutato laddove il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici di seguito elencati:
- a) la protezione dei dati personali;
 - b) libertà e segretezza della corrispondenza;
 - c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.
2. Ai fini della protezione dei dati personali, la cui disciplina é prevista dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", ex art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 196/2003. Non rientrano in tale definizione le informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni. Se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca o possa arrecare un pregiudizio concreto al titolare dello stesso dato personale, l'istanza di accesso generalizzato deve essere rigettata, salvo che la si possa accogliere anonimizzando qualunque dato personale che consenta l'identificazione della persona interessata, previo preventivo obbligatorio interpello del controinteressato, le cui motivazioni ad opporsi sono da tenere in considerazione ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo. Ogni operazione di trattamento di dati personali, ivi inclusa una comunicazione a un terzo tramite l'accesso generalizzato, deve essere effettuata "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della

dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto per la protezione dei dati personali - comprendente i diritti alla riservatezza, all'identità personale, il diritto alla reputazione, all'immagine, all'oblio - nonché ai diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel valutare il pregiudizio concreto si deve tenere conto dei principi generali sul trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità al Regolamento UE n. 679/2016.

Con riferimento alla protezione dei dati personali, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza di un concreto pregiudizio, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari, in conformità alle rispettive definizioni tassative di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 196/2003, nonché i dati personali afferenti i minorenni;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Con riferimento alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, in particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza di un concreto pregiudizio, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato.

Articolo 11.
PRINCIPI DA APPLICARE PER LE ESCLUSIONI RELATIVE

1. Una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, il responsabile del procedimento deve verificare e valutare, caso per caso, se dalla visione o dal rilascio di copia dei documenti, dati e informazioni richiesti possa derivare, in base ad un preciso nesso di causalità, un pregiudizio concreto e probabile agli interessi pubblici e privati indicati nei precedenti articoli, e ciò rispetto al momento e al contesto in cui l'accesso è consentito
2. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati negli articoli precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
3. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati negli articoli precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento a norma del successivo articolo 12.
4. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Articolo 12.
**DIFFERIMENTO DELL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA
DI ACCESSO GENERALIZZATO**

1. Il Responsabile del procedimento può differire, anche in parte, l'accoglimento dell'accesso generalizzato nei seguenti casi:
 - a) per tutelare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - b) per necessità di ordine organizzativo, in relazione alla complessità dell'istanza di accesso, sempre al fine di non compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) in via residuale, in tutti i casi in cui la diffusione di atti possa impedire o ostacolare il corretto svolgimento delle attività istituzionali o possa comunque comportare un danno o un pregiudizio alle medesime.
2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso generalizzato ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine previsto per adottare il provvedimento conclusivo relativo all'istanza di accesso.
3. Il differimento può essere rinnovato se permangono le esigenze sopra indicate.
4. L'accesso generalizzato alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di pubblica selezione anche da parte del diretto interessato o suo avente causa è differito fino al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure concorsuali.
5. Con riferimento alla materia dell'evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto espressamente previsto nel citato Codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,

n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

6. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
 - d) in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Articolo 13.

RICHIESTA DI RIESAME AL RPCT

AVVERSO IL DINIEGO O LA MANCATA RISPOSTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

1. Avverso il diniego totale o parziale dell'istanza di accesso generalizzato ovvero in caso di mancata risposta alla stessa nel termine di trenta giorni, il richiedente può presentare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del diniego o di decorso del predetto termine della mancata risposta, richiesta di riesame al RPCT, il quale assume la propria decisione entro venti giorni con provvedimento espresso e motivato.
2. Nella richiesta di riesame, formulata e indirizzata in conformità al modello F) allegato al presente regolamento, disponibile sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" - sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti", sotto-sezione di 2° livello "accesso civico", devono essere riportati i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e la residenza;
 - b) copia dell'istanza di accesso generalizzato negata o non riscontrata nel prescritto termine munita degli estremi (numero e data del protocollo) in cui è pervenuta a questo Comune;
 - c) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata e il numero telefonico, cui poter comunicare atti e informazioni relativi al procedimento attivato con l'istanza;
 - d) la sottoscrizione con firma autografa (quando non è sottoscritta con firma digitale).La copia non autenticata della carta d'identità o di un documento di riconoscimento deve essere allegata all'istanza allorché le istanze non siano state sottoscritte in presenza del dipendente comunale competente a riceverle o non siano state sottoscritte con firma digitale.
3. Qualora l'istanza di accesso generalizzato sia stata rigettata o differita per la protezione dei dati personali dei controinteressati, a norma dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, il RPCT deve richiedere, in conformità al modello H) allegato al presente regolamento, il preventivo parere del Garante della privacy, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla data di pervenimento della richiesta. Il termine di venti giorni di competenza del RPCT rimane sospeso sino alla data di ricezione del parere del Garante e comunque non oltre il predetto termine di dieci giorni.

4. Qualora l'istanza di accesso generalizzato sia stata accolta nonostante la motivata opposizione del controinteressato, quest'ultimo può presentare richiesta di riesame al RPCT, in conformità al modello G) allegato al presente regolamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e dei precedenti commi; nonché ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e dal seguente articolo 14.
5. Il RPCT decide sulle richieste di riesame presentate dall'interessato o dal controinteressato in conformità rispettivamente ai modelli I) e L) allegati al presente regolamento.

Articolo 14.

RICORSO AL DIFENSORE CIVICO E AL T.A.R

1. Avverso il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato nonché avverso la decisione del RPCT in merito alla richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, entro il termine previsto dal regolamento disciplinante i procedimenti di competenza dello stesso difensore civico. Se tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
2. Il predetto ricorso deve essere notificato a questo Comune nella persona del responsabile del procedimento o del RPCT che rispettivamente ha adottato il provvedimento impugnato, affinché questa Amministrazione sia posta in grado di partecipare al procedimento attivato presso il difensore civico.
3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
4. Qualora il diniego o il differimento dell'istanza di accesso generalizzato sia stato motivato per la protezione dei dati personali dei controinteressati, a norma dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, il difensore civico richiede il preventivo parere del Garante della privacy, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla data di pervenimento della richiesta. Il termine di trenta giorni di competenza del difensore civico rimane sospeso sino alla data di ricezione del parere del Garante e comunque non oltre il predetto termine di dieci giorni.
5. Il difensore civico nella sua decisione dichiara se il diniego o il differimento sia legittimo o illegittimo e la comunica al richiedente e a questo Comune.
6. Qualora il diniego o il differimento sia dichiarato illegittimo il responsabile del procedimento o il RPCT che rispettivamente ha adottato il provvedimento impugnato può conformarsi alla pronuncia del difensore civico ovvero confermare il proprio provvedimento di diniego o di differimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico. L'accesso si intende consentito se nel predetto termine di trenta giorni il responsabile del procedimento o il RPCT rimane inerte sulla dichiarazione di illegittimità pronunciata dal difensore civico.
7. Il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato, la decisione del RPCT in merito alla richiesta di riesame e la pronuncia del difensore civico possono essere distintamente impugnati con ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro trenta giorni dalla conoscenza dei predetti atti o dalla formazione del silenzio, a norma dell'articolo 116 del d.lgs. 2/7/2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

Articolo 15.
REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO

1. E' istituito il registro digitale delle richieste di accesso, organizzato in due sezioni, una per ciascuna tipologia di accesso civico e generalizzato, conforme all'allegato modello M) allegato al presente regolamento.
2. Per ciascuna istanza di accesso, il registro riporta i seguenti dati:
 - a) la data e il numero del protocollo generale;
 - b) il cognome e il nome del richiedente;
 - c) gli elementi identificativi dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto della richiesta;
 - d) l'ufficio responsabile del procedimento;
 - e) gli estremi del provvedimento conclusivo del procedimento e il relativo esito;
 - f) la data di avvenuta pubblicazione, nel caso di accesso civico, e di avvenuta visione o di rilascio delle copie di documenti, dati e informazioni oggetto della richiesta di accesso generalizzato;
 - g) gli elementi identificativi di eventuali controinteressati;
 - h) gli estremi di eventuale richiesta di riesame e/o ricorso al difensore civico e/o ricorso al T.A.R. e il loro esito.
3. Il responsabile del procedimento relativo a ciascuna tipologia di accesso é tenuto, non appena gli perviene la richiesta, a provvedere alla annotazione sul registro dei dati di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 e, non appena ne viene a conoscenza, gli altri dati di cui alle lettere da e) ad h) dello stesso comma.
4. Il registro é reso accessibile ai responsabili dei relativi procedimenti, al RPCT e all'OIV, attraverso apposite distinte password.
5. Compete al RPCT vigilare, emanare direttive e ordini affinché il registro sia tenuto regolarmente e aggiornato costantemente; nonché a modificarne la struttura e le modalità di utilizzo al fine di migliorarne l'efficacia.

Articolo 16.
SEGRETO D'UFFICIO

1. I componenti degli organi di governo, il segretario comunale, i responsabili dei servizi, i dipendenti di questo Comune e quanti collaborano a qualunque titolo con questo Comune sono tenuti al segreto d'ufficio e non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi, in corso o conclusi, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 17.
RINVIO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 241/1990 e nel d.P.R. 184/2006, nel d.lgs. 33/2013 e nella altre fonti di diritto nonché nei provvedimenti dell'ANAC e degli altri organi stati competenti nella materia di cui trattasi.

Articolo 18.
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento é pubblicato, unitamente alla deliberazione con cui é approvato, all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la stessa deliberazione.
2. Il presente regolamento é reso pubblico sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sottosezione di 2° livello "Altri contenuti - Accesso civico" e chiunque ha diritto di prenderne visione o di estrarne copia.